

Penale Sent. Sez. 3 Num. 8812 Anno 2021

Presidente: LAPALORCIA GRAZIA

Relatore: REYNAUD GIANNI FILIPPO

Data Udiienza: 16/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Alfano Genoveffa, nata a Gagnano il 01/09/1950

avverso l'ordinanza del 24/07/2020 del Tribunale di Torre Annunziata

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.



RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 24 luglio 2020, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata da Genoveffa Alfano volta ad ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, impartito, ex art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, con sent. Trib. Torre Annunziata 26 febbraio 2002, divenuta definitiva.

2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di Genoveffa Alfano, ha proposto ricorso per cassazione il suo difensore, deducendo con unico motivo la violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non essere stata data risposta al motivo dell'istanza di incidente di esecuzione con cui si richiedeva di verificare la compatibilità dell'ordine di demolizione con la domanda di condono edilizio avanzata dall'odierna ricorrente in ordine al manufatto abusivo.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e per genericità.

3.1. Benché l'ordinanza impugnata, nella sua prima parte, attesti che l'incidente di esecuzione poggiava su un unico motivo – connesso alla dedotta estinzione per prescrizione della sanzione amministrativa accessoria – nella parte finale, come la stessa ricorrente riconosce, dà conto dell'ulteriore questione che si assume essere rimasta senza risposta, vale a dire dell'avvenuta presentazione di una domanda di condono edilizio nel lontano 2004. Sia pur con motivazione stringata, l'ordinanza osserva che la circostanza non osta all'esecuzione dell'ordine di demolizione stante «una pendenza della definizione della pratica amministrativa in sanatoria ormai protrattasi *sine die*».

Diversamente da quanto opina la ricorrente, dunque, il giudice ha dato risposta alla questione sollevata e detta risposta – da porsi in correlazione ai corretti principi di diritto richiamati nella prima e nella quinta pagina dell'ordinanza impugnata – è incensurabile e, nella specie, non viene in diritto contestata.

3.2. Ed invero, si è fatta applicazione del consolidato e corretto orientamento secondo cui la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145

del 01/07/2015, Manna, Rv. 266763), non potendo la tutela del territorio essere rinviata indefinitamente (Sez. 3, n. 25212 del 18/01/2012, Maffia, Rv. 253050). Nell'effettuare l'affermazione sopra riportata, il giudice dell'esecuzione ha evidentemente ritenuto – ed il rilievo non è manifestamente illogico - che non potesse dirsi prossima la conclusione di un procedimento amministrativo appunto protrattosi *sine die* dal 2004.

Né, in una situazione di pendenza quindicennale dell'*iter* di sanatoria, in assenza di concreti elementi forniti dall'interessato, il giudice aveva l'obbligo, d'ufficio, di effettuare accertamenti presso il Comune, accertamenti che l'istante – ed in ciò il ricorso è privo di specificità – non allega peraltro di aver espressamente richiesto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 16 dicembre 2020.